

# SPECIE ALIENE INVASIVE: ANDAMENTI, IMPATTI E RISPOSTE

## Modulo 2

Contesto normativo internazionale, comunitario e nazionale

## UNITA' FORMATIVA 6 – PARTE 1 Il decreto legislativo 230/17 in dettaglio

Lucilla Carnevali  
ISPRA

finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

beneficiario coordinatore



partner



cofinanziatori



## Indice

- ✓ Struttura del Decreto legislativo 230/17
- ✓ Titolo I: Disposizioni generali
- ✓ Titolo II: Prevenzione
- ✓ Titolo III: Permessi ed autorizzazioni in deroga
- ✓ Titolo VII: Norme transitorie e finali

## Struttura del Decreto legislativo 230/17

- ✓ **Titolo I: Disposizioni generali** → 

Elenco delle specie esotiche invasive  
di rilevanza nazionale (art.5)
- ✓ **Titolo II: Prevenzione**
- ✓ **Titolo III: Permessi e autorizzazioni in deroga**
- ✓ **Titolo IV: Controlli all'importazione**
- ✓ **Titolo V: Controlli, Rilevamento precoce ed eradicazione rapida**
- ✓ **Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse**
- ✓ **Titolo VII: Sanzioni**
- ✓ **Titolo VIII: Norme transitorie e finali**

## Titolo I: Disposizioni generali (1)

### Elenco di specie di rilevanza nazionale (art.5)

L'elenco è previsto dal Decreto Legislativo, (non è obbligatorio ai sensi del Regolamento europeo ) con adozione tramite decreto del MATTM.

L'elenco è dinamico .

Sono possibili proposte da parte di Regioni/Province Autonome.

Sono applicate tutte le misure possibili ai sensi dell'art.12 del Regolamento 1143/14 tranne i piani d'azione (art.13).

7 - Restrizioni

8 - Permessi in deroga

14 - Sistema di sorveglianza

15 - Controlli

16 - Notifica rilevamento precoce

17 - Eradicazione rapida

19 - Misure di gestione

20 - Ripristino ambientale

## Titolo I: Disposizioni generali (2)

### Elenco di specie di rilevanza transnazionale (art.2)

Come elenco di specie di rilevanza **regionale** di cui all'art.11 del Regolamento UE 1143/14

Specie **incluse nell'elenco di specie di rilevanza nazionale** per cui il MATTM ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata e a cui si applicano gli articoli.

Il MATTM stesso ha il compito di promuovere le attività di cooperazione

Agli Stati a cui è richiesta la cooperazione (che non hanno le specie nel proprio elenco di rilevanza nazionale) la Commissione può richiedere l'applicazione di alcuni articoli del Regolamento (Restrizioni, Sistema di sorveglianza, ....)

## Titolo II: Prevenzione (1)

### I divieti (art.6) 1/2

Alle specie **di rilevanza unionale** e in caso **nazionale e transnazionale** si applicano i divieti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo, ovvero gli esemplari di queste specie non possono essere:

- a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale o unionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- b) detenuti, anche in confinamento, **tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del Decreto legislativo;**
- c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
- d) trasportati o fatti trasportare, **tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del Decreto legislativo**
- e) **venduti o immessi sul mercato;**
- f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
- g) posti in condizione di riprodursi, crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- h) **rilasciati nell'ambiente.**

## Titolo II: Prevenzione (2)

### I divieti (art.6) 2/2

- i) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del Decreto legislativo;
- j) trasportati o fatti trasportare, **tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del Decreto legislativo.**

**Non c'è divieto** di trasporto e detenzione nel caso in cui queste **operazioni rientrino nell'ambito di misure di gestione o di eradicazione disposte dalle Regioni o dalle Province autonome.**

Non è quindi necessario richiedere permessi o autorizzazioni in deroga ai sensi degli **articoli 8 e 10 (titolo III) del decreto.**

## Titolo III: Permessi ed autorizzazioni in deroga (1)

### Artt.8-14 1/3

Il **MATTM** può rilasciare permessi o autorizzazioni in deroga ai divieti a), b), c), d), f), g) di cui all'art 6: introduzione e transito, detenzione, trasporto, allevamento, utilizzo, riproduzione.

**Non sono mai possibili deroghe per il commercio\* e il rilascio nell'ambiente**

\* **L'uso commerciale** delle specie di rilevanza può essere **temporaneamente autorizzato dal MATTM** quale parte delle misure di gestione (art.22) stabilite con decreto in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere appropriati controlli (art.19 del Regolamento UE)

## Titolo III: Permessi ed autorizzazioni in deroga (2)

### Artt.8-14 2/3

Permesso



Autorizzazione

Art.9 del D.Lgs. 230/17  
Art.8 del Regolamento 1143/14

ARTICOLI

Art. 10 del D.Lgs. 230/17  
Art.9 del Regolamento 1143/14

conservazione ex-situ, ricerca,  
produzione scientifica per uso  
medico

FINALITÀ

In casi eccezionali per motivi di  
interesse generale imperativo  
compresi quella di natura sociale ed  
economica

Giardini zoologici e orti botanici che  
detengono specie di rilevanza  
unionale (o nazionale) devono fare  
richiesta di permesso in deroga  
(art.14 del D.Lgs).

## Titolo III: Permessi ed autorizzazioni in deroga (3)

Artt.8-14 3/3

Permesso



Autorizzazione

Rilascio del permesso con decreto del  
DG della Direzione generale per la  
protezione della Natura e del Mare

ITER

Necessario acquisire **anche**  
l'autorizzazione da parte della  
**Commissione europea**

Il MATTM fa una prima  
valutazione della richiesta e in  
caso di esito positivo presenta la  
domanda alla Commissione  
europea.

Nel caso in cui la Commissione  
valuti positivamente la richiesta  
rilascia l'autorizzazione e a sua  
volta il MATTM con decreto del  
DG rilascia l'autorizzazione

## Titolo III: Permessi ed autorizzazioni in deroga (4)

Permesso



Autorizzazione

### Procedura di richiesta

- ✓ Compilazione di del [modulo pubblicato](#) sul sito del MATTM
- ✓ Invio della richiesta e prova del pagamento della tariffa (art.29) a carico del richiedente (decreto del MATTM)
- ✓ Valutazione della documentazione
- ✓ Ispezione delle strutture (anche ISPRA o Uffici competenti delle Regioni o Province Autonome)
- ✓ **Permesso** rilasciato con decreto del DG della Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM più **documento** di accompagnamento previsto dal Regolamento EU (art.8) adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/145 della Commissione con eventuali **prescrizioni** per l'esercizio dell'attività
- ✓ Registro di detenzione definito con decreto del MATTM (art.12)

## Titolo III: Permessi ed autorizzazioni in deroga (5)

### Requisiti

1. La specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata **in confinamento**
2. L'attività è condotta da **personale adeguatamente qualificato**.
3. Il trasporto verso e dal confinamento avviene in **condizioni che escludano la fuoriuscita** della specie esotica invasiva.
4. In caso di specie esotica invasiva animale di rilevanza unionale, gli esemplari sono **marcati** o, se del caso, altrimenti individuati efficacemente ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenze evitabili.
5. Il **rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia**, tenendo conto dell'identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell'attività e del confinamento previsto, dell'interazione con l'ambiente e di ogni altro fattore rilevante.
6. Per far fronte ad ogni possibile fuoriuscita o diffusione, sono predisposti un **sistema di sorveglianza continua e un piano di emergenza**, incluso un piano di eradicazione. Il piano di emergenza è approvato dall'autorità competente. In caso di fuoriuscita o diffusione, il piano di emergenza è attuato immediatamente e l'autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente.

## Titolo VIII: Norme transitorie e finali (1)

### Denuncia di possesso di specie esotiche invasive (art.26)

**Divieti di detenzione** (anche in confinamento), scambio, allevamento, riproduzione, commercio e rilascio nell'ambiente si applicano a tutti, anche ai privati cittadini.

Per **chiunque detenga** uno o più esemplari di specie esotiche di rilevanza unionale (e nazionale), **c'è l'obbligo di denuncia di possesso** al MATTM entro 180 giorni dall'inserimento in lista o entrata in vigore del decreto.



**14 agosto 2018**

- Strutture o soggetti autorizzabili
- ai sensi dell'art.8/9
- Strutture di detenzione di specie animali ai sensi degli artt.19,22,27

**31 agosto 2019**



Proprietari non commerciali di animali da compagnia (art.27)

## Titolo VIII: Norme transitorie e finali (2)


### Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali (art.27) 1/4

Per poter continuare a detenere i propri **animali da compagnia fino a fine vita** (se posseduti da prima dell'iscrizione negli elenchi) vi **è l'obbligo di denuncia di possesso al MATTM** entro il 31 agosto 2019 (termine prorogato dal Decreto Legge 25 luglio 2018 n.91), purchè gli individui siano custoditi in modo che sia **impossibile la fuga** e che ne venga **impedita la riproduzione** e (ovviamente non si rilascino nell'ambiente )

**non sono previste norme transitorie** per i privati cittadini che detengano **specie vegetali** di rilevanza unionale che quindi devono essere distrutte e correttamente smaltite

## Titolo VIII: Norme transitorie e finali (3)

### Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali (art.27) 2/4



**DENUNCIA DI POSSESSO DI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE**  
(AI SENSI DEGLI ART. 26-27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017 N. 230, RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 PER PREVENIRE E GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE)

Nome e cognome: \_\_\_\_\_  
 Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
 Residente a \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 in Via / P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Denuncia di possedere**

Specie custodita \_\_\_\_\_  
 Numero di esemplari: \_\_\_\_\_ Età (ove determinabile): \_\_\_\_\_  
 Sesso (addove possibile la determinazione): \_\_\_\_\_  
 Modalità di custodia: \_\_\_\_\_

Misure adottate per impedirne la riproduzione e la fuga: \_\_\_\_\_

Indirizzo dove sono custoditi gli esemplari: \_\_\_\_\_

Dichiaro di custodire gli esemplari di che trattasi conformemente a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 230.

Luogo/ data \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**Informativa sul trattamento dei dati personali**  
 Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati conferiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Quindi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n.196/2003, Le informiamo che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



→ Info di base sull'animale  
 → Misure per impedire fuga e riproduzione

Modulo scaricabile da:

- [Sito web MATTM](#)
- [Sito web Specie invasive](#)
- [Sito web ASAP](#)

## Titolo VIII: Norme transitorie e finali (4)

### Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali (art.27) 3/4

#### Modalità di invio del Modulo di denuncia di possesso

Il modulo di denuncia, opportunamente compilato con allegata una copia del documento di identità, deve essere inviato al Ministero dell'Ambiente tramite:

- posta elettronica certificata: → [pnm-II@pec.minambiente.it](mailto:pnm-II@pec.minambiente.it)

- oppure raccomandata con ricevuta di ritorno: → Ministero dell'Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 - Roma

- oppure fax: → 06-57223468

La ricevuta di invio del modulo è sufficiente per essere **automaticamente autorizzati** alla detenzione fino alla fine della vita naturale degli esemplari.

### **Non vi sono costi.**

Successivamente alla denuncia il MATTM può disporre **controlli**.

Gli esemplari possono essere confiscati nel caso in cui sia accertata la riproduzione o la non idoneità del confinamento.

In caso di morte dell'esemplare denunciato, ne va data comunicazione al MATTM.

## Titolo VIII: Norme transitorie e finali (5)

### Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali (art.27) 4/4

**In alternativa** (art.27, comma 5) gli animali possono essere consegnati a **strutture di detenzione pubbliche o private**, anche estere, individuate dalle Regioni e Province autonome per il proprio territorio di competenza.

Le iniziative mirate alla prevenzione dell'abbandono di animali da compagnia appartenenti a specie di rilevanza unionale rientrano nell'ambito del controllo e del contenimento (Linee Guida ai sensi dell'art.27, comma 4).

**Enti e strutture pubbliche o private** individuate dalle Regioni o province autonome che possono accogliere animali da compagnia, riducendone l'abbandono, di fatto contribuiscono al controllo della specie nell'ambiente naturale e ai sensi dell'art.6 , comma 1 lettera b) e quindi non necessitano di permesso in deroga per la detenzione degli stessi ai sensi dell'art.8.

## Titolo VIII: Norme transitorie e finali (6)

### Disposizioni transitorie per le scorte commerciali (art.28)

**Entro 6 mesi** dall'iscrizione delle specie negli elenchi unionale o nazionale, i detentori di scorte commerciali comunicano MATTM, le Regioni e le Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi (o parti riproducibili), il luogo e le condizioni di detenzione, le operazioni di vendita e trasferimento successivo.

**Entro 1 anno** dall'iscrizione delle specie negli elenchi unionale o nazionale, è autorizzata la vendita o il trasferimento a **utilizzatori non commerciali**. In questo caso è compito del rivenditore comunicare il passaggio al MATTM.

**Entro 2 anni** dall'iscrizione delle specie negli elenchi unionale o nazionale, i detentori di scorte commerciali sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli **istituti in possesso di permesso in deroga di cui all'art.8 del Decreto legislativo**